

Protocollo Whistleblowing - D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.

1. Premessa

In data 10 marzo 2023 è stato adottato il Decreto Legislativo n. 24 (di seguito “**il Decreto**”), recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione”, che ha modificato la materia del *Whistleblowing*.

Le disposizioni del Decreto sono volte a garantire una maggiore tutela al *Whistleblower o Segnalante*, ovvero colui che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'integrità dell'ente privato acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (di seguito “**il Segnalante**”).

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. (di seguito “**la Società**”) e sono legittimati alla segnalazione. Essa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sul canale di segnalazione messo a disposizione, sulla procedura di segnalazione, compresi i termini di riscontro, e sull'osservanza delle disposizioni di legge da parte della Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito www.heidenhain.it
- affissione nelle bacheche aziendali
- intranet aziendale

2. Soggetti legittimati a segnalare

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del Decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo i soggetti che possono effettuare una segnalazione sono:

- i lavoratori subordinati di HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.;
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione con HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.;
- i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.;
- i soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.

3. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che configurino o siano potenzialmente in grado di configurare violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, come individuati all'art. 2, comma 1 del Decreto.

In particolare, questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l., quali ad esempio:

- Illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

- altri illeciti individuati dall'art. 2, c. 1 del Decreto. A titolo esemplificativo: reati ambientali quali scarico o emissione di materiali pericolosi nel terreno o nell'acqua; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea quali frodi o corruzione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.

Si evidenzia che il Segnalante deve agire in buona fede, effettuando segnalazioni circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti. Deve inoltre astenersi dal compiere segnalazioni palesemente infondate, non circostanziate o riguardanti informazioni già di dominio pubblico.

Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del Decreto le segnalazioni:

- legate ad un interesse personale del Segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

In particolare, dalla segnalazione dovranno risultare chiari:

- i dati identificativi del Segnalante, nonché un recapito al quale comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È opportuno allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e saranno prese in considerazione soltanto qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione. In questi casi potranno essere equiparate alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, potranno essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.

Per eseguire la segnalazione in forma scritta si consiglia la compilazione del modello reperibile nella sezione dedicata dell'intranet aziendale (piattaforma Confluence) e sul sito internet www.heidenhain.it.

4. Canale di segnalazione interno

Per il perseguimento degli obiettivi imposti dal Decreto, HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. ha attivato un canale di segnalazione interno che tutela la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società, avendo già adottato un modello di gestione e organizzazione ex Dlgs 231/2001, ha deciso di affidare la gestione delle segnalazioni ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza della Società, Dott. Comm. Fulvio Conti e avv. Nicolò Maggiora, soggetti autonomi e specificamente formati (di seguito "**i Gestori della segnalazione**") così da garantire una maggior riservatezza dei dati personali relativi alla segnalazione.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate, in forma sia scritta sia orale.

Per quanto riguarda la **forma scritta** la segnalazione potrà essere effettuata tramite lettere raccomandate A/R. La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse cartacee, precisamente in una prima busta andranno inseriti i dati identificativi del Segnalante unitamente alla copia di un documento d'identità di quest'ultimo; mentre nella seconda busta andrà descritto l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa riportando all'esterno la dicitura "Whistleblowing - riservata al gestore della segnalazione". La lettera raccomandata A/R dovrà poi essere spedita tramite il servizio postale presso lo studio del Dott. Fulvio Conti, Consulenza d'Impresa, sito in Via Treviso, 36 10144 Torino, alla cortese attenzione del Dott. Fulvio Conti e avv. Nicolò Maggiora.

Per quanto riguarda la segnalazione in **forma orale**, il Segnalante potrà effettuare la segnalazione contattando il Dott. Fulvio Conti al numero 011-19719930 e richiedendo un appuntamento telefonico con i Gestori della Segnalazione, i quali si occuperanno di documentare la segnalazione telefonica mediante resoconto dettagliato che dovrà essere controfirmato dal Segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica e del quale dovrà essere fornita copia al Segnalante.

Inoltre, il Segnalante potrà richiedere un **incontro diretto** ai Gestori della Segnalazione contattando il Dott. Fulvio Conti al numero 011-19719930; i Gestori della Segnalazione provvederanno ad organizzare l'incontro entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il quale avrà luogo presso gli uffici di Consulenza d'Impresa S.r.l. siti in Torino, Via Treviso, 36.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dai Gestori della Segnalazione, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, la stessa andrà trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, ai Gestori della Segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Nel momento in cui ricevono una segnalazione, i Gestori della Segnalazione inviano al Segnalante, entro sette giorni, un avviso di ricevimento e di presa in carico della segnalazione. Essi si occupano di dare seguito alla segnalazione, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante e richiedendo i chiarimenti e le integrazioni documentali o informative eventualmente necessarie. Una volta verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalle disposizioni del Decreto, compiono le indagini ritenute opportune e forniscono riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui risulti necessario, ai fini dell'istruttoria, avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali o di soggetti diversi dai Gestori della Segnalazione ad essi saranno estesi gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa.

5. Canale di segnalazione esterno

Il canale di segnalazione esterno è affidato all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione). Come per la segnalazione interna anche il canale esterno garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

È possibile ricorrere alla segnalazione mediante il canale esterno al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto all'art. 4 del Decreto;
- nel caso in cui la segnalazione effettuata tramite canale interno non abbia avuto seguito;
- nel caso in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione tramite il canale interno questa non avrebbe seguito o andrebbe incontro a ritorsioni;
- nel caso in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC ha disciplinato nelle Linee Guida e nell'apposito Regolamento¹ le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Le segnalazioni esterne sono presentate in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica ovvero oralmente tramite un servizio telefonico con operatore o tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole. Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne, specificamente individuate all'art. 8 del Decreto, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne, con la differenza che in questo caso è ANAC il soggetto responsabile della gestione e della comunicazione sull'esito finale della procedura.

Nei seguenti casi, il Segnalante potrà effettuare una divulgazione pubblica, ovvero rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone:

- aver previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna cui non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- nel caso in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire "un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse", considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche dell'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- nel caso in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione tramite il canale esterno questa non avrebbe seguito o andrebbe incontro a ritorsioni, perché ad esempio potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l'autorità preposta a ricevere la segnalazione e l'autore della violazione. Dovrebbe in altri termini trattarsi di situazioni particolarmente gravi di negligenza o comportamenti dolosi all'interno dell'ente.

6. Protezione dei dati personali e conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Il Trattamento dei dati personali del Segnalante avviene in conformità alle disposizioni del GDPR, Regolamento (UE) 2016/679 e in particolare ai sensi degli articoli 13 e 14.

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

Si prega di prendere visione **dell'informativa privacy** fornita al Segnalante allegata al presente protocollo e reperibile sul sito internet www.heidenhain.it

7. Tutele

Il Capo III del Decreto disciplina le tutele riservate al Segnalante, ovvero l'obbligo di riservatezza della sua identità; il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti; la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette. Tali misure vengono garantite durante tutta la vigenza del contratto o del rapporto lavorativo, ivi incluso il periodo di prova, e sono inoltre estese alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso, qualora il Segnalante sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

¹ Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, adottato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023.

Tali misure di protezione si applicano non solo al Segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il Segnalante. In particolare si tratta dei:

- facilitatori, persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente.

Le predette tutele si applicano al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che il Segnalante al momento della segnalazione o della denuncia avesse fondato motivo di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione o la denuncia sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.

Va quindi segnalato che qualora venga accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, le tutele del Decreto non saranno garantite, e al Segnalante sarà irrogata una sanzione disciplinare.

8. Divieto di atti ritorsivi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto, HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l., osserva il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti del Segnalante e dei soggetti tutelati.

Novembre 2023